

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Il ricorrente deduce l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sul rilievo che l'iscrizione sarebbe stata disposta - in continuità dall'intermediario convenuto - in difetto dei necessari presupposti.

In particolare, il ricorrente riferisce di aver ottenuto l'omologazione di un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento - mediante decreto del Tribunale emesso il 27/09/2021 - avente ad oggetto, tra l'altro, i crediti vantati dall'intermediario convenuto nei suoi confronti, derivanti da cessioni in blocco di altri istituti, per un ammontare complessivo di € 4.752,41. Sottolinea che l'intermediario segnalante ha partecipato attivamente alla menzionata procedura, prestando il proprio consenso al piano omologato, con la conseguenza che il credito vantato è stato "novato" e sostituito con le "nuove" obbligazioni previste dall'accordo. Saggiunge di avere estinto definitivamente il debito pendente con l'intermediario in virtù di un accordo concluso, in data 08/01/2024, a "saldo e stralcio" della posizione, mediante corresponsione dell'importo di € 2.600,00 a mezzo bonifici eseguiti il 02/02/2024. Avendo adempiuto le obbligazioni previste dal piano omologato, fino "all'estinzione anticipata" avvenuta nel mese di febbraio 2024, il ricorrente ritiene di avere eliminato ogni situazione di inadempimento o di difficoltà economica che giustifichi una segnalazione pregiudizievole a suo carico. In proposito afferma che, secondo giurisprudenza consolidata, l'omologazione del piano produce effetti giuridici incidenti sulla natura delle obbligazioni ivi contemplate (cita Trib. Trani, sent. n. 68/2025). Ciò nonostante, il ricorrente lamenta che l'intermediario ha "continuato a mantenere" le segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi, nel periodo settembre 2021 - febbraio 2024, cessando l'invio del flusso solo in seguito all'integrale estinzione del debito "novato" a febbraio 2024. Deduce pertanto la condotta contraria ai

principi di buona fede e correttezza tenuta dall'intermediario convenuto (arg. ex artt. 1175 e 1375 c.c.) nella misura in cui ha operato le segnalazioni contestate senza una preventiva valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente (cita Trib. Milano, sent. n. 5454/2024). All'uopo richiama un orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi implica una valutazione da parte dell'intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, dovendo questi riscontrare la presenza di una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica (cita Trib. Salerno, sentenza n. 3308/2025). Afferma, altresì, che: la disciplina prevista dalla Circolare n. 139/1991 non possa essere interpretata in maniera tale da "vanificare" gli effetti dell'omologazione del piano; il mantenimento di segnalazioni "illegittime" costituisce una violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, tutelato dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Deduce pertanto la responsabilità contrattuale dell'intermediario per i danni procurati dalle segnalazioni illegittime (cita Trib. di Torino, sentenza n. 212/2025). Con particolare riguardo al danno patrimoniale, il ricorrente assume che lo stesso sarebbe dimostrato dal diniego alla concessione di un mutuo immobiliare (cita Cass. Civ., ord. n. 29252/2024, secondo cui "l'onere probatorio può essere assolto anche mediante presunzioni, valorizzando elementi indiziari quali la vicinanza temporale tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti bancari, nonché il rifiuto di nuove linee di credito"). In relazione al danno non patrimoniale, sostiene che lo stesso è configurabile come danno all'immagine e frustrazione della legittima pretesa di accedere al credito (cita Trib. Firenze, sent. n. 2721/2024).

Tutto ciò posto, insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro chiedendo di: "[a]ccertare l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza mantenute [dall'intermediario] presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia nel periodo compreso tra settembre 2021 e febbraio 2024, successivamente all'omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012 (decreto RG n. 533/2021 del 27 settembre 2021)"; "[o]rdinare l'immediata rettifica di tutte le segnalazioni illegittime effettuate nel periodo settembre 2021 - febbraio 2024, disponendo che vengano indicate come "non ci sono segnalazioni" tutti i dati erroneamente ed illegittimamente segnalati a sofferenza su crediti novati dal piano omologato, con particolare urgenza per le segnalazioni relative agli ultimi 36 mesi dalla data di decisione"; "[c]ondannare [l'intermediario] al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, consistente nella mancata concessione del mutuo immobiliare a causa delle illegittime segnalazioni, da quantificarsi dall'Arbitro in via equitativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria"; "[c]ondannare [l'intermediario] al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal pregiudizio alla reputazione creditizia e all'immagine commerciale del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa"; "[o]gni altra statuizione che l'Arbitro riterrà opportuna nell'interesse del ricorrente".

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alla domanda del ricorrente rilevando: di essersi resa cessionaria, in data 28/12/2018, di una pluralità di crediti classificati "di difficile recupero" acquisiti in blocco da altri istituti, tra cui rientra quello vantato nei confronti del ricorrente di € 7.578,02; di avere acquisito da altro intermediario, in data 13/12/2022, un portafoglio di crediti deteriorati ex art. 58 TUB, tra cui quelli vantati nei confronti del ricorrente per gli importi di € 10.785,64 ed € 13.594,78; di avere ricevuto, in data 27/05/2025, il reclamo presentato dal ricorrente con il quale ha contestato la legittimità delle segnalazioni a suo carico, chiedendone "l'immediata cancellazione"; di avere riscontrato le doglianze avanzate dal ricorrente in data 09/07/2025 dando atto di aver interrotto l'invio del flusso a segnaletico dal mese di febbraio 2024 e di aver avviato l'iter per la rettifica della segnalazione dalla data di rilevazione riferita al mese in cui è intervenuta l'omologa del piano di ristrutturazione evocato dal ricorrente, mediante adeguamento dei relativi importi.

Ciò premesso, con riguardo alla segnalazione a sofferenza controversa, l'intermediario chiarisce di aver provveduto a segnalare la complessiva esposizione debitoria in Centrale Rischi in "continuità segnaletica" con i dati precedentemente censiti dalla banca cedente, non avendo riscontrato elementi

sopravvenuti che inducessero a una diversa valutazione della situazione economica e patrimoniale del cliente, incompatibile con la classificazione operata dal precedente creditore (cita ABF Coll. Coord., dec. n. 1317/2023). Ritiene incontrovertibile l'inadempimento del ricorrente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti della banca cedente, precisando che nel mese di dicembre 2018 egli risultava già segnalato a sofferenza da un altro intermediario. Sostiene che tale condizione non possa essere considerata come un "mero ritardo" nel pagamento del debito, giacché sintomatica della costante incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (cita Cass. Civ., sent. n. 1547/2019; ABF Coll. Napoli, dec. n. 25327/2019; Coll. Palermo, dec. n. 19014/2019; Coll. Roma, dec. nn. 20216/2019, 17040/2020, 3733/2025; Coll. Milano, dec. n. 5992/2021; Coll. Torino, dec. n. 3390/2021). Ritiene, altresì, infondato l'assunto di controparte secondo cui avrebbe dovuto rimuovere le segnalazioni a sofferenza relative a "crediti novati da piano omologato", in quanto la Circolare n. 139/1991 disciplina puntualmente il caso in esame (cita Collegio di Napoli, decisione n. 23609/2020). Afferma di aver iniziato a segnalare il nominativo del ricorrente a partire dal mese di dicembre 2018, mentre il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione del debito risulta presentato innanzi al competente Tribunale in data 03/03/2021. Sottolinea di aver provveduto ad adeguare gli importi segnalati in Centrale Rischi al provvedimento di omologa emesso dal Tribunale, e che la conclusione di un successivo accordo con il ricorrente ha il solo effetto di anticipare la cessazione della segnalazione alla data di estinzione anticipata del credito.

La resistente eccepisce, altresì, l'inammissibilità della domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Sez. VI delle Disposizioni ABF, in quanto non presente nel reclamo, e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della stessa. In ordine al danno patrimoniale, richiama gli art. 1223 e ss. e 2056 c.c., ritenendo che "l'entità del danno non possa essere commisurata all'ammontare del finanziamento non erogato" (cita ABF Coll. Roma, dec. n. 1558/2023; Coll. Napoli, dec. n. 15738/2020; Coll. Torino, dec. n. 1837/2020; Coll. Milano, dec. n. 201/2020). Quanto al danno non patrimoniale, rileva che non è configurabile nel nostro ordinamento la risarcibilità di un "danno in re ipsa".

Alla stregua dei superiori rilievi, l'intermediario ha chiesto all'Arbitro: in via preliminare, di "dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno per violazione della previsione secondo cui "il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo" o comunque ritenere l'istanza infondata e non provata"; in via principale, di "respingere le domande formulate dal ricorrente perché infondate". Sia il ricorrente che l'intermediario resistente hanno rassegnato memorie di replica e controreplica insistendo sulle rispettive conclusioni.

DIRITTO

Il ricorrente, debitore principale di plurimi rapporti di finanziamento concessi da altri istituti di credito, successivamente ceduti in blocco all'intermediario convenuto (il 28/12/2018 e il 13/12/2022), lamenta l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuate dal resistente (in continuità con l'originaria cedente), nel periodo settembre 2021 - febbraio 2024, per mancanza del presupposto sostanziale, avendo egli ottenuto l'omologazione di un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli art. 7 e ss. della Legge n. 3/2012, mediante decreto del Tribunale emesso in data 27/09/2021, in accoglimento del ricorso presentato il 03/03/2021. Chiede pertanto la cancellazione dei dati censiti a suo nome dalla resistente nella Centrale dei Rischi, nel citato periodo di riferimento, e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali generati dalla segnalazione pregiudizievole "a sofferenza" del suo nominativo.

Il *thema decidendum* della controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene, dunque, alle conseguenze che la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e la sua omologazione determinano sulle preesistenti segnalazioni presso la Centrale dei Rischi.

La materia è regolata dalla Circolare n. 139 dell'11/02/1991, recante "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" e successivi aggiornamenti. Tali Disposizioni stabiliscono che "ai provvedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non aventi finalità liquidatoria si applicano i medesimi criteri indicati per il concordato preventivo. In particolare, a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di ammissione, le esposizioni del "debitore sovraindebitato" devono essere classificate tra le inadempienze probabili. Come nel caso previsto al paragrafo precedente [cioè, nel caso di concordato preventivo, N.d.R.], fanno eccezione le ipotesi in cui [...] b. l'esposizione debitoria sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda" (v. Cap. II, Sez. 6, par. 21, 20° agg. 10/2021). Il paragrafo 5.5. della normativa in commento chiarisce, inoltre, che: "devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero; confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione".

Delineato il quadro normativo in cui la controversia si colloca, l'intermediario ha dedotto l'infondatezza del ricorso all'ABF, asserendo di aver censito la complessiva esposizione debitoria del cliente nella Centrale dei Rischi in "continuità segnaletica" rispetto all'iscrizione precedentemente disposta dalla cedente, precisando di aver segnalato il ricorrente a partire dal mese di dicembre 2018, mentre il ricorso per l'omologa dell'"accordo" è stato presentato innanzi al competente Tribunale in data successiva (03/03/2021).

Al riguardo, il prospetto analitico della Centrale Rischi, aggiornato al 15 ottobre 2025, prodotto unicamente dalla resistente, documenta una rilevante esposizione debitoria del ricorrente nei confronti del sistema bancario, risalente nel tempo, e la presenza di segnalazioni negative pregresse da parte di altri intermediari. In ordine alla permanenza del presupposto sostanziale per il mantenimento della segnalazione negativa nell'archivio pubblico CR, in relazione al periodo censurato dal ricorrente, deve condividersi il rilievo dell'intermediario secondo cui il ricorso del soggetto sovraindebitato alla procedura legale di cui alla legge n. 3/2012, denota l'esistenza di una situazione di indebitamento rilevante non altrimenti risolvibile per il debitore che confermerebbe la sussistenza delle condizioni per la classificazione a sofferenza della posizione già operata in precedenza.

L'intermediario ha inoltre dichiarato di aver provveduto ad adeguare gli importi segnalati in Centrale Rischi al provvedimento di omologa emesso dal Tribunale, e che la conclusione di un successivo accordo con il ricorrente ha prodotto l'effetto di anticipare la cessazione della segnalazione alla data di estinzione anticipata del credito (febbraio 2024), in conformità con disciplina di settore (Cap. II, Sez. 1, par. 8, della circolare citata).

Posto quanto innanzi, avendo parte ricorrente presentato la domanda di ammissione al procedimento di composizione della crisi, ex artt. 6 e segg. della l. n. 3/2012, in data 03/03/2021, deve concludersi che la sua segnalazione "a sofferenza" in Centrale dei Rischi è conforme al dettato normativo sopra richiamato in quanto pacificamente effettuata in continuità con l'intermediario cedente dal mese di dicembre 2018 sino a febbraio 2024 (cfr. ABF Coll. Milano, dec. 10397/2019). Di conseguenza il Collegio, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione acquisita agli atti del procedimento, rilevato che al momento della segnalazione a sofferenza eseguita in continuità dal resistente non vi fossero elementi sopravvenuti tali da indurre a una diversa classificazione del credito ad opera del cessionario, ritiene che la pretesa cancellazione della segnalazione sia infondata e pertanto vada disattesa. Resta assorbita ogni ulteriore domanda.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE